

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 592

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(VIGORELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(MEDICI)

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità,  
la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari

*Seduta del 25 novembre 1958*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il presente disegno di legge realizza l'aspirazione, più volte segnalata all'attenzione del Parlamento e del Paese nel corso della precedente legislatura, della benemerita categoria degli artigiani ad ottenere un trattamento di previdenza per i casi di vecchiaia, invalidità o morte.

Il provvedimento è stato predisposto seguendo, in linea di massima, i criteri che regolano già l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori subordinati, salve le modifiche che si rendono necessarie per adattare il sistema alle peculiari esigenze di una categoria di lavoratori autonomi quale è quella degli artigiani.

L'articolo 1 dispone, appunto, la estensione della legislazione generale e determina, altresì, insieme con l'articolo 2, i soggetti compresi nell'obbligo assicurativo. A tal fine si è fatto opportuno riferimento ai criteri di accertamento già in vigore agli effetti dell'assistenza di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533. Risulterà, così, agevolata la identificazione dei titolari di imprese artigiane.

L'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, peraltro, mentre è estesa anche ai familiari coadiuvanti in modo da garantire una completa copertura assicurativa dei partecipanti all'attività artigiana non è, ovviamente, estesa ai familiari a carico. Si è reso, pertanto, necessario per evitare incertezze, definire il nucleo assicurabile che è stato circoscritto entro ragionevoli limiti avendo riguardo anche al grado di parentela col titolare dell'impresa.

Il versamento dei contributi è stato attribuito a carico dello stesso titolare il quale risponde, quindi, della assicurazione dei coadiuvanti.

L'articolo 3 regola il sistema di gestione. Come per i coltivatori diretti ed i coloni e mezzadri viene istituita una gestione speciale in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale con il compito di amministrare sia l'assicurazione base che l'adeguamento delle pensioni ed i relativi contributi a ripartizione. Tale formula consente di assicurare la autonomia finanziaria dell'assicurazione degli arti-

giani con la conseguenza di adeguare la contribuzione all'effettivo costo delle pensioni che saranno liquidate agli appartenenti alla categoria (costo che, in fase iniziale, sarà quindi inferiore a quello del sistema generale dati i più favorevoli rapporti tra assicurati attivi e pensionati) e con la possibilità, inoltre, di adottare norme speciali per ridurre, sempre nei primi anni del funzionamento del sistema, i requisiti richiesti per il pensionamento. Lo inserimento della gestione nell'I. N. P. S. consente, d'altra parte, un più facile collegamento dei periodi assicurativi coperti come artigiano con quelli eventualmente coperti nell'assicurazione generale, come lavoratore subordinato alle dipendenze di terzi.

Gli articoli 4 e 5 regolano il finanziamento della gestione speciale che è ripartito tra gli assicurati e lo Stato.

La partecipazione di quest'ultimo, cioè il concorso che la collettività dei cittadini dà alla previdenza degli artigiani, è rimessa alle determinazioni del Parlamento. Poiché la legge entra in vigore il 1° gennaio 1959 il concorso dello Stato nell'esercizio 1958-59 è limitato ad un semestre ed è stabilito in 2,5 miliardi di lire. Tale misura rappresenta la metà dello stanziamento annuo che si prevede necessario. Per lo stesso motivo nell'articolo 4 si contiene nei limiti di 5 miliardi il concorso a cui lo Stato dovrà far fronte nei successivi esercizi finanziari in relazione alle esigenze della gestione. Tuttavia per la partecipazione dello Stato a partire dall'esercizio 1959-60 in poi si rinvia alle determinazioni che saranno adottate con leggi successive.

Alla differenza tra l'entità della spesa annua sopportata dalla gestione e l'importo della partecipazione dello Stato deve provvedersi con la contribuzione degli assicurati attivi che è suddivisa in contributi base (a capitalizzazione) e contributi di adeguamento (a ripartizione) come nel sistema generale.

In assenza del criterio di riferimento in vigore per i lavoratori subordinati (salario corrisposto dal datore di lavoro in ciascun periodo di paga) e di quello adottato per altre categorie (giornate imponibili per ettaro-cultura nel sistema dei coltivatori diretti e coloni e mezzadri) si è dovuto prescegliere altro metro di commisurazione per la identificazione dell'importo di contributo base da riscuotere mensilmente per ciascun assicurato e da accreditare, corrispondentemente, agli effetti della pensione.

È stato adottato il riferimento alla terza classe di contribuzione mensile in vigore per gli operai non agricoli. Tale metro di riferi-

mento potrà apparire modesto (retribuzioni comprese tra lire 21.200 e lire 33.400 mensili) agli effetti della misura della pensione contributiva che potrà essere corrispondentemente liquidata. E non è mancato, benvero, qualche voto espresso da organizzazioni di categoria perché il contributo sia stabilito su classi di contribuzione più elevate.

Ma in contrapposizione a tali voti non può essere trascurata la situazione certamente non favorevole, in cui versano, in realtà, gli artigiani delle zone più depresse o dei mestieri di minor reddito. Tale situazione è resa palese dalle difficoltà che frequentemente vengono sollevate per l'assolvimento degli oneri sociali già in atto sia che essi concernano dipendenti degli artigiani (tariffe contributive per gli assegni familiari ed altre forme) sia che riguardino invece gli artigiani stessi ed i loro familiari (difficoltà per il pagamento del pur modesto contributo di assicurazione malattie; voti per la devoluzione a carico dello Stato dei contributi integrativi occorrenti per il maggior costo dell'assistenza sanitaria).

Certamente il trattamento di riposo previsto nella presente legge non può considerarsi adeguato ai redditi percepiti, nel periodo di attività, dagli artigiani delle categorie più elevate (grandi sarti, orafi, ecc.). Non va dimenticato, però, che esso costituisce un comune denominatore e non impedisce a coloro che ne hanno la possibilità economica, di aggiungere altre forme volontarie di previdenza mediante l'oculato investimento dei propri risparmi e la stipulazione di contratti di assicurazione. Sembra anzi opportuno lasciare proprio alle assicurazioni private, che, con il consolidarsi della struttura economica del Paese, hanno ripreso in pieno la loro naturale funzionalità, un campo di espansione per lo sviluppo, accanto alla previdenza obbligatoria, di tutte quelle forme complementari e libere di previdenza integrativa che, per la loro maggiore elasticità, sono indubbiamente più adatte a realizzare un efficace adattamento alle variabilissime situazioni soggettive sia individuali che di settore.

Una pluralità di criteri o classi di contribuzioni nell'ambito del sistema obbligatorio è sembrata, comunque, da evitarsi, in quanto porterebbe all'effetto, controproducente sotto il profilo sociale, di disperdere proporzionalmente il concorso di spesa della collettività anche sulle situazioni soggettive di maggior contribuzione derivante da maggiore disponibilità economica mentre è evidente,

invece, che tale concorso deve essere concentrato il più possibile su un trattamento di previdenza mediamente stabilito in misura uguale per tutti i partecipanti. Ciò è tanto più necessario in quanto il sistema tecnico posto a base dell'assicurazione è quello della ripartizione. Non essendovi, quindi, equivalenza finanziaria tra contributi versati dal singolo e futuro trattamento di pensione allo stesso spettante, occorre evitare che i futuri assicurati attivi siano chiamati a sostenere oneri contributivi ancora più rilevanti di quelli naturalmente crescenti in funzione dell'inevitabile peggioramento, nel tempo, del rapporto quantitativo tra assicurati e pensionati.

Va ricordato, infine, che il metro di riferimento prescelto supera e notevolmente quello stabilito recentemente dal Parlamento per altre categorie di lavoratori autonomi, non agricoli, immesse nell'assicurazione obbligatoria. Con legge 13 marzo 1958, n. 250, il salario convenzionale dei pescatori, agli effetti del computo dei contributi assicurativi, è stato infatti stabilito in lire 400 giornaliere per 20 giornate al mese, e cioè, in definitiva, in lire 8.000 mensili, importo questo che s'inquadra, ai fini della misura della pensione, nella prima classe della tabella dei contributi base.

Anche il contributo di adeguamento è stabilito in misura fissa mensile per ciascuna persona assicurata. La misura adottata in sede di prima applicazione della legge è notevolmente inferiore all'importo che, nel sistema generale, risulterebbe dall'applicazione della tariffa percentuale alle retribuzioni mensili cui corrisponde la terza classe di contribuzione base prescelta ai fini dell'accredito (da un minimo di lire 2.459 ad un massimo di lire 3.874). La misura predetta, tuttavia, è del tutto provvisoria e dovrà, come prevede appunto l'articolo 4, essere annualmente riveduta avute presenti le risultanze di gestione.

La riscossione dei contributi è prevista, in via normale, per mezzo di ruoli esattoriali, secondo le norme già in vigore per il contributo assicurazione di malattia e cioè con l'obbligo del non riscosso per il riscosso, soltanto in via del tutto eccezionale potrà essere consentito il pagamento mediante marche di valore complessivo (contributo base + contributo di adeguamento) quando la necessità di ricorrere a tale sistema sussidiario sia ravvisata dal Comitato di vigilanza responsabile della gestione e nel quale è presente una larga rappresentanza della categoria interessata.

Il termine di prescrizione dei contributi, fissato in 3 anni, è più ampio del termine di un anno vigente per l'assicurazione di malattia ed assicura, pertanto, un ampio margine di tempo sia agli organi di vigilanza sia agli stessi assicurati, che sono ad un tempo debitori e beneficiari del contributo stesso, per tempestive azioni rispettivamente di recupero o di regolarizzazione.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 dettano norme speciali per l'adattamento della legislazione assicurativa, estesa con l'articolo 1, alle esigenze della categoria.

L'articolo 6 regola l'età di pensionamento ed i coefficienti di liquidazione della pensione. Il limite minimo è fissato in 65 anni senza differenza tra uomini e donne. Corrispondentemente sono estese alle donne le più favorevoli percentuali di calcolo della pensione base in vigore per le pensioni maschili.

Il limite di età, più elevato rispetto a quello in vigore per i lavoratori subordinati, è giustificato dal fatto che le attività autonome consentono, normalmente, di prolungare nel tempo l'attività lavorativa sia pure in misura ridotta e con l'ausilio dei familiari.

La elevazione del limite di età costituisce, d'altra parte, un importante elemento di riduzione dei costi del sistema, elemento che non può essere trascurato quando, come nella specie, il lavoratore assicurato è contemporaneamente contribuente e beneficiario per l'assenza di un datore di lavoro.

L'ultimo comma dell'articolo 6 prevede l'assimilazione degli artigiani agli operai non agricoli agli effetti per i quali la legislazione assicurativa presuppone una classificazione.

L'articolo 7 contempla, come già la legge per i coltivatori diretti, una forte riduzione dei normali requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia nei primi 15 anni di applicazione del sistema.

Per l'anno 1960 tali requisiti sono ridotti ad un solo anno di contribuzione. Ovviamente col 1° gennaio 1960 saranno poste in pagamento le prime pensioni per quei lavoratori che avranno conseguito il requisito di contribuzione nell'anno 1959.

La disposizione, benvero, si applica soltanto a coloro che a partire dall'anno 1957 e fino al pensionamento sono stati iscritti alle Mutue di malattia per gli artigiani. Tuttavia non si è mancato di comprendere, parificandoli agli iscritti, coloro che hanno

esercitato la opzione per altri trattamenti mutualistici. Sono stati, infine, ammessi ai benefici transitori anche coloro che regolarizzano la iscrizione alle mutue artigiane soltanto nell'anno 1958 e 1959, con un corrispondente ritardo nell'acquisizione del diritto a pensione, ritardo che si rende necessario sia per discriminare il trattamento degli evasori alle norme sulla assistenza di malattia rispetto a quello di coloro che hanno fedelmente osservato la legge, sia per lasciare all'istituto assicuratore, al quale ovviamente viene confermato, senza limitazioni di tempo, il diritto di annullare i contributi indebiti, la possibilità ed il tempo, per verificare le iscrizioni ritardate, tra le quali, a ragion veduta, potrebbero celarsi molte iscrizioni fittizie.

A tale scopo è anche diretta la inclusione di un rappresentante dell'istituto assicuratore nelle commissioni provinciali preposte alla formazione degli elenchi degli assistiti.

L'articolo 8 prevede, opportunamente (come fu già disposto anche per i coltivatori diretti) la valorizzazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, quella, cioè, in vigore da oltre un cinquantennio e regolata da ultimo dagli articoli 85 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché da disposizioni successive che hanno, a più riprese, aggiornato le prestazioni. Tale assicurazione ha rappresentato fino ad oggi la forma di previdenza per la vecchiaia che il sistema assicurativo poneva a disposizione dei lavoratori autonomi ed è stata largamente utilizzata, anche nella forma di convenzioni collettive con l'istituto gestore, dalla categoria degli artigiani. La valorizzazione, nell'assicurazione obbligatoria, della contribuzione volontariamente versata, in passato, da artigiani già anziani, ha, pertanto, anche il valore di un doveroso riconoscimento in favore di coloro che hanno spontaneamente sentito l'importanza di una protezione assicurativa.

La formula di commutazione dei contributi facoltativi in contributi obbligatori è particolarmente favorevole in quanto il divisore prescelto è quello del contributo mensile provvisorio stabilito per il primo anno e che, come si è già visto, è notevolmente inferiore all'importo di contribuzione che, nel sistema generale, corrisponde alla classe di contributi base utilizzata per l'accredito.

Si è provveduto, comunque, a disporre che per coloro i quali raggiungerebbero ugualmente il diritto a pensione nella assicurazione obbligatoria, la pensione o quota di

pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione facoltativa si aggiunge al trattamento minimo e non viene assorbita in esso.

Un particolare riconoscimento contiene, altresì, l'articolo 8 in favore degli ex artigiani che hanno contribuito in misura consistente (in modo cioè da raggiungere un determinato importo minimo di pensione) nell'assicurazione facoltativa regolata dalla convenzione collettiva che l'organizzazione di categoria ebbe a stipulare con l'I. N. P. S. nel 1935.

A tali ex artigiani anche quando non possano far valere i requisiti ridotti di assicurazione e contribuzione previsti dalle norme transitorie viene riconosciuto il diritto di richiedere la commutazione della pensione facoltativa in quella dell'assicurazione obbligatoria, salva in ogni caso la conservazione del trattamento più favorevole.

In tal modo i beneficiari della norma, benché non siano assicurati obbligatori, potranno ottenere la elevazione del loro trattamento di pensione, se inferiore, alla misura del minimo previsto per i pensionati dell'assicurazione obbligatoria.

Poiché i provvedimenti sopraccennati presuppongono una successione dell'assicurazione obbligatoria all'assicurazione in regime di convenzione si è provveduto, di conseguenza, a trasferire, con tutti i diritti ed oneri relativi, l'amministrazione dell'assicurazione facoltativa di cui trattasi alla Gestione speciale prevista dall'articolo 3, chiudendo contemporaneamente i ruoli.

Ciò è stato disposto anche allo scopo di affidare ai rappresentanti di categoria, presenti nel Comitato di vigilanza, l'amministrazione di una forma di previdenza a suo tempo specificatamente istituita per la categoria degli artigiani.

L'articolo 9 provvede al collegamento con l'assicurazione generale obbligatoria per i periodi di lavoro eventualmente prestati dall'assicurato come lavoratore subordinato alle dipendenze di terzi (fenomeno non infrequente nelle categorie artigiane). Si perviene così ad un unico trattamento di pensione con la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi evitando, da una parte, il pericolo di decadenze, per il mancato raggiungimento dei requisiti minimi, e, dall'altra, la polverizzazione del trattamento pensionario, fonte di inconvenienti sia per il beneficiario che per l'Istituto gestore.

Va notato che il collegamento con i sistemi di previdenza, per i lavoratori subordinati, sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, deriva indirettamente dalla

legge 2 aprile 1958, n. 322, la quale prevede, in caso di mancata liquidazione di prestazioni la ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione medesima e dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il quale, nel caso inverso, di pensione liquidata cioè nel sistema sostitutivo, prevede la liquidazione di un supplemento di pensione.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 dettano norme per la amministrazione della gestione speciale alla quale (ferme rimanendo le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'I. N. P. S., peraltro integrati con un rappresentante della categoria degli artigiani) sovrintende un Comitato speciale con composizione e funzioni analoghe a quelle attribuite, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, al Comitato della gestione speciale per i coltivatori diretti ed i coloni e mezzadri. Anche per la gestione artigiana si è inteso dare una giustificata prevalenza numerica in considerazione delle particolari responsabilità che le norme in questione, avuto riguardo all'autonomia della gestione, attribuiscono al Comitato, in special modo per quanto concerne l'equilibrio finanziario della gestione, responsabilità che coincidono con l'interesse della categoria, ad un tempo contribuente e beneficiaria, alla corretta applicazione delle norme di legge ed alla saggia utilizzazione delle risorse della gestione stessa.

L'articolo 14 contiene, infine, la delega legislativa necessaria per la emanazione delle norme di attuazione e di coordinamento della legge che, come previsto nell'articolo 15, entra in vigore il 1° gennaio 1959.

\* \* \*

La sintetica illustrazione data alle singole norme del provvedimento non esime dalla necessità di sottolineare l'importanza che il provvedimento stesso assume su un piano più generale, sul piano cioè della integrazione del sistema italiano di previdenza sociale.

Tale importanza non è sfuggita al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro al quale il disegno di legge è stato sottoposto per il parere, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

L'Alto Consesso ha espresso l'avviso che il disegno di legge rappresenta nel suo complesso una concreta soluzione del problema previdenziale della categoria ed ha accompagnato il parere proponendo alcuni perfezionamenti che, per la maggior parte, sono

stati tenuti presenti nella stesura definitiva del testo.

È stata anche presa in attenta considerazione la opportunità prospettata dal Consiglio nazionale, di elevare i minimi di pensione alle misure maggiorate, riconosciute ai lavoratori subordinati con l'articolo 5 della legge 20 maggio 1958, n. 55, accompagnata dalla proposta correlativa, di elevare la misura del contributo mensile a ripartizione posto a carico degli assicurati attivi.

Vanno, tuttavia, tenute presenti le seguenti considerazioni:

a) il Parlamento si è già pronunciato, in via generale, sulla questione dei minimi escludendo (articolo 5, primo comma, lettera c), della legge del 20 febbraio 1955, n. 55) dall'aumento le pensioni conseguite esclusivamente o prevalentemente con le contribuzioni versate come lavoratore autonomo (era già in vigore l'assicurazione per i coltivatori diretti).

Se diversa soluzione dovesse essere adottata per gli artigiani, concedendo il minimo più elevato, si riaprirebbe il problema per l'altra e molto più numerosa categoria di lavoratori autonomi, già entrata in assicurazione (coltivatori diretti e coloni e mezzadri), la gestione della quale non è in grado di sopportare altri oneri ed anzi palesa già chiari segni di insufficienza delle entrate rispetto al volume delle uscite che, pur nella fase iniziale, hanno largamente superato le previsioni;

b) i minimi più elevati previsti dalla legge n. 55 presuppongono condizioni soggettive (assenza di attività retribuita) la verifica delle quali se è agevole per i lavoratori subordinati non è altrettanto agevole per coloro che svolgono una attività autonoma);

c) in ogni caso il parallelismo non potrebbe essere limitato soltanto alla misura del minimo ma porterebbe ad applicare ovviamente ai lavoratori autonomi anche altre disposizioni restrittive della legge assicurativa vigente per i lavoratori subordinati (ad esempio, la trattenuta, per le pensioni superiori al minimo, della quota di pensione ai pensionati che lavorano) non potendosi consentire l'accettazione delle norme più favorevoli ed il ripudio di quelle meno favorevoli.

Per quanto concerne, poi, l'aspetto finanziario della proposta è opportuno sottolineare i seguenti dati circa la entità del sacrificio che il disegno di legge, pur nei suoi attuali termini (minimo di lire 65.000 annue per le pensioni di vecchiaia e di invalidità, minimo di lire

42.500 per le pensioni indirette), impone allo Stato ed alla categoria assicurata.

Pur non potendo darsi, per ora, che delle indicazioni molto approssimative (si conosce il numero degli iscritti alle mutue di malattia, circa 1.400.000, che è comprensivo peraltro dei familiari a carico e cioè anche delle unità non attive o comprese in gruppi di età inferiore al limite minimo vigente per l'assicurazione invalidità e vecchiaia) è da presumere, in base ad una valutazione suscettibile peraltro di larghe oscillazioni, che circa un milione di nuove unità potranno essere assicurate per la invalidità e la vecchiaia per effetto delle norme del disegno di legge.

Il provvedimento non può essere accompagnato, peraltro, da un preciso piano tecnico finanziario poiché non si conoscono le specifiche caratteristiche demografiche della categoria (distribuzione per sesso ed età, ecc.).

L'esperienza dei coltivatori diretti ha dimostrato, d'altra parte, che i dati sulla composizione della popolazione in generale portano a conclusioni con larghi margini di scarto se applicate a categorie specifiche.

Una autorevole indicazione orientativa circa l'andamento del rapporto quantitativo tra assicurati attivi e pensionati è contenuta nello stesso parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il quale ha notato:

che sembra accertato che gli artigiani, nella loro composizione categoriale, sono quelli che denunciano una età media superiore a quella di altre categorie di lavoratori subordinati;

che la popolazione italiana ha aumentato l'età di sopravvivenza;

che i giovani tendono, di norma, verso il lavoro nelle aziende industriali;

che è da prevedersi una futura contrazione numerica degli assicurati attivi; cioè contribuenti, per effetto della progressiva industrializzazione delle attuali attività artigiane.

L'erogazione delle pensioni, ove queste nel primo anno si mantenessero entro il limite di 150.000, darebbe una spesa al netto delle spese di amministrazione di 9 miliardi e 750 milioni. Un calcolo di maggiore larghezza, fatto cioè sulla ipotesi di n. 200.000 pensioni, farebbe proporzionalmente ascendere la spesa, nel primo anno, a circa 13 miliardi. Queste cifre sono, ovviamente, destinate ad aumentare negli anni successivi per effetto delle nuove classi di età ammesse al pensionamento e sono calcolate sull'importo minimo di pensione (lire 65.000 annue) senza tener conto, inoltre, delle spese di amministrazione.

In relazione a tali prevedibili oneri la Gestione assicurativa è stata dotata per l'inizio della sua attività di mezzi finanziari (concorso dello Stato e contributi della categoria) indubbiamente cospicui in misura assoluta.

Per il primo anno di applicazione della legge sarà infatti riscosso, oltre il contributo base a capitalizzazione un contributo di lire 4.600 mensili (a ripartizione) per ciascun assicurato, misura questa del tutto provvisoria che potrà essere gradualmente riveduta negli anni successivi avute presenti le risultanze di gestione. Qualora il numero delle unità assicurabili risulti conforme al dato sopraindicato, il gettito potrebbe aggirarsi su 7 miliardi e 200 milioni, ai quali va aggiunto il contributo dello Stato di 5 miliardi.

È certo, tuttavia, trattandosi di una gestione per 54/55 fondata sul sistema tecnico della ripartizione pura, che all'ammontare annuo della spesa di prestazioni, inevitabilmente crescente fino al raggiungimento del pieno regime, dovranno corrispondere oneri di finanziamento corrispondentemente crescenti.

Passando ora a considerare l'effetto che sull'onere iniziale determinerebbe l'aumento della misura dei trattamenti minimi (da lire 5.000 mensili a lire 9.500 mensili per le pensioni di vecchiaia) occorre notare, che, per semplice proporzione matematica, la spesa annua iniziale, già indicata in 9.750 ÷ 13.000 milioni annui, si eleverebbe, invece, immediatamente, a circa 18.525 ÷ 24.700 milioni nnui.

Il maggior onere in lire 8.775 ÷ 11.700 milioni annui dovrebbe essere, quindi, pareggiato con una corrispondente maggiorazione delle entrate.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha, benvero, suggerito di elevare il contributo a carico degli assicurati e ciò anche per assicurare una maggiore tranquillità finanziaria alla Gestione. A tale riguardo va rilevato che per coprire un maggior onere mediamente valutato in circa 11 miliardi, il contributo (per circa un milione di assicurati attivi) dovrebbe essere elevato da lire 600 mensili pro-capite ad almeno lire 1.500 mensili *pro-capite*, misura questa che non può non lasciare seri dubbi sulla sopportabilità da parte degli artigiani delle zone più depresse, i quali hanno indubbiamente bassi redditi e si avvalgono di un sensibile numero di familiari coadiuvanti data la maggiore difficoltà per questi ultimi di trovare occupazione fuori dell'azienda familiare.

Né può, al presente, farsi assegnamento su un maggiore concorso di spesa dello Stato, che ha già gravato il bilancio con un considerevole sforzo finanziario, ove si tenga conto, in special modo, della necessità di fare fronte anche agli impegni derivanti da altri programmi sociali.

Nondimeno le considerazioni che hanno ispirato il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel suo parere, che ha rappresentato, nel complesso, un preziosissimo ausilio per il Governo, conservano inalterato anche per quanto concerne il problema dei minimi, il loro significato sul piano sociale e potranno servire di guida per le future modifiche che il Parlamento riterrà di apportare al sistema di previdenza in favore degli artigiani. Ed a tale scopo saranno utilissime le esperienze che potranno derivare dai primi esercizi della gestione speciale, istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la raccolta di dati concreti sia in merito all'effettivo numero degli assicurati ed al gettito contributivo sia in merito al numero delle pensioni poste in pagamento.

Sarà possibile, allora, indipendentemente da più aggiornate valutazioni sul concorso dello Stato alla spesa della Gestione, saggiare,

altresi, attraverso le reazioni alla imposizione contributiva, la reale capacità della categoria di sopportare, eventualmente, oneri più elevati.

Certo è, comunque, che pur tenendo conto dei limiti, nei quali, per le ragioni sopraccennate, si è dovuto contenere l'onere di spesa, il disegno di legge che il Governo si onora di sottoporre all'approvazione del Parlamento assolve l'impegno, non più prorogabile, assunto nei confronti della categoria.

La estensione dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e la morte agli artigiani ed ai loro coadiuvanti segue, a breve distanza di tempo, quella già realizzata per i coltivatori diretti ed i coloni e mezzadri.

Ambedue le categorie hanno già ottenuto, in precedenza, l'assistenza di malattia.

Può dirsi, così, pressoché realizzata quella estensione della previdenza sociale ai lavoratori indipendenti che fu auspicata a suo tempo dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale, ove si tenga presente che si tratta delle categorie numericamente più estese e che per numerose altre categorie di lavoratori indipendenti (varie categorie di professionisti) sono stati, nella trascorsa legislatura, approvati specifici sistemi di previdenza obbligatoria.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

### ART. 2.

L'obbligo di cui al precedente articolo si applica anche nei confronti del coniuge quando coadiuvi abitualmente il titolare nella attività artigiana.

Sono altresì compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari:

- 1°) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, se orfani;
- 2°) gli ascendenti;
- 3°) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai precedenti comma, salvo il diritto di rivalsa.

### ART. 3.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.



La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla Gestione speciale prevista dall'articolo 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato in misura non superiore a lire 5 miliardi all'anno.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3<sup>a</sup> della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1<sup>o</sup> gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

Negli elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualità di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi, di regola, mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, salvo quanto previsto nella presente legge. A tale scopo i ruoli previsti dall'arti-

colo 3 della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione degli iscritti per i quali è dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge.

Su conforme parere del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 11, potrà essere, tuttavia, stabilita, anche per singole provincie, la riscossione mediante l'applicazione su tessere personali, rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, di marche comprensive sia del contributo base che del contributo di adeguamento.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di 3 anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

#### ART. 5.

Lo Stato concorre all'onere della Gestione con un contributo di lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1958-59. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito con legge.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, nell'importo di lire 2,5 miliardi, si provvede a carico degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 6.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'ammontare della pensione annua base è determinato, sia per gli uomini che per le donne, applicando i coefficienti previsti dall'articolo 12, lettera a) sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

ART. 7.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1973, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

Anno 1960. . . . .	Contributi	12
» 1961. . . . .	»	24
» 1962. . . . .	»	36
» 1963. . . . .	»	48
» 1964. . . . .	»	60
» 1965. . . . .	»	72
» 1966. . . . .	»	84
» 1967. . . . .	»	96
» 1968. . . . .	»	108
» 1969. . . . .	»	120
» 1970. . . . .	»	132
» 1971. . . . .	»	144
» 1972. . . . .	»	156
» 1973. . . . .	»	168

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente a coloro che nell'anno 1957 e per tutti gli anni successivi, fino a quello di pensionamento, sono stati regolarmente iscritti nei ruoli delle Casse di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 o che vi sarebbero stati iscritti ove non avessero esercitato la facoltà di opzione contemplata dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

Coloro che risultino essersi iscritti nei ruoli delle Casse di malattia a partire da un anno successivo al 1957 ma entro l'anno nel quale entra in vigore la presente legge sono ammessi al pensionamento, con l'osservanza delle norme contenute nel comma primo e secondo del presente articolo, ma l'acquisizione del diritto alla pensione è ritardata,

rispettivamente, di un anno, qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1958, o di due anni, qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1959.

La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è integrata da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

#### ART. 8.

¶ Gli artigiani che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato la pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge, si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione prevista dalla presente legge.

A tal fine il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1959 quanti risultano dalla divisione del coacervo dei contributi rivalutati per l'importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della presente legge dal secondo e dal quinto comma dell'articolo 4.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nella assicurazione facoltativa.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della

pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nel comma secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo si applicano anche agli artigiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato conseguito ugualmente anche senza il computo, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa di cui ai precedenti comma il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo garantito ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

Coloro che, alla data del 1° gennaio 1959, risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta, di importo non inferiore a lire 3.500 mensili per le pensioni dirette o a lire 1.750 mensili per le pensioni indirette, nell'assicurazione facoltativa a norma della Convenzione stipulata con la Federazione nazionale artigiani il 29 ottobre 1935, sono ammessi, a domanda, a partire dal 1° gennaio 1960, alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.

La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per gli artigiani contemplati dalla Convenzione 29 ottobre 1935, sono chiusi alla data della entrata in vigore della presente legge e la relativa Gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla Gestione speciale, prevista dall'articolo 3 della presente legge, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'I. N. P. S. o al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

ART. 9.

I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 6 solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.

Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto dall'articolo 6, hanno diritto al compimento del normale limite stesso, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati per effetto della presente legge.

Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al precedente comma deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione di cui al secondo comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1959, n. 55.

I contributi eventualmente versati dopo la liquidazione del supplemento non danno titolo ad ulteriori supplementi e rimangono acquisiti alle rispettive gestioni.

ART. 10.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante degli artigiani scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designato dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

ART. 11.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Gestione speciale è

costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) cinque rappresentanti degli artigiani scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

#### ART. 12.

Spetta al Comitato:

1°) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2°) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;

3°) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4°) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5°) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6°) dare parere sulla misura dei contributi.

#### ART. 13.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 14.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonché norme intese a:

1°) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2°) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1959.